



COMUNE DI PORDENONE

Ordinanza n° 5

Pordenone, li

OGGETTO: Provvedimenti per la disinfestazione ed il contenimento delle zanzare nel territorio del comune di Pordenone.

IL SINDACO

Considerato che la presenza e diffusione delle zanzare interessa la totalità del territorio comunale, come rilevato dal monitoraggio eseguito negli anni da più Enti Pubblici (dall'A.A.S. n°5 "Friuli Occidentale" Dipartimento di Prevenzione in collaborazione con l'Università di Udine e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie);

rilevato negli anni scorsi che il territorio del Friuli Venezia Giulia, come altre parti della penisola italiana, è stato oggetto di colonizzazione più o meno diffusa e massiccia anche di altri tipi di zanzare del genere *Aedes* quali: *Aedes Albopictus* (zanzara tigre), *Aedes Koreicus* (zanzara Coreana) e *Aedes Japonicus* (zanzara giapponese) portatrici di virusi quali Chikungunya, Dengue, Encefalite Giapponese e Zika Virus;

dato atto che in molti comuni della Destra Tagliamento vi è la presenza storica della zanzara comune (*Culex Pipiens Molestus*) portatrice di virusi quale West Nile e che la stessa tende a diffondersi anche in quei territori che fino a pochi anni fa non ne erano interessati;

tenuto conto del disagio provocato dall'infestazione di questi insetti fortemente aggressivi nei riguardi della popolazione al punto di poter compromettere la qualità della vita nella stagione estiva quando, per condizioni climatiche, è necessaria l'apertura di porte e finestre ed è anche consuetudine utilizzare gli spazi aperti destinati a verde pubblico e privato;

considerato ancora che:

- per contenere l'infestazione delle zanzare, il Comune di Pordenone, attraverso la propria società partecipata GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.P.A., provvede per il periodo estivo alla disinfestazione antilarvale dei tombini e caditoie presenti lungo tutte le vie pubbliche e i fossati con presenza di acqua stagnante, nelle aree di pertinenza delle scuole comunali e nei parchi pubblici maggiormente frequentati;
- per contenere l'infestazione si rende necessario organizzare, come per gli anni passati, una campagna di prevenzione finalizzata al controllo ed alla disinfestazione anche delle aree private al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa e di tutelare l'ambiente, l'igiene e la salute delle persone da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione stessa;

rilevato che le larve delle zanzare si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso, ove vengono deposte le uova, quali: fossati, raccolte d'acqua, tombini, caditoie, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni, pneumatici usati, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.;

considerato infine che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l'annidamento delle zanzare adulte e che quindi è necessario provvedere al loro sfalcio periodico;

ritenuto di adottare adeguate misure atte a prevenire e contenere l'infestazione delle zanzare a tutela della salute e dell'ambiente;

visto il Regolamento comunale di Igiene approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n°112 del 12.11.2007 entrato in vigore in data 01.01.2008, in particolare l'articolo 9 relativo a "deflusso e scolo delle acque" e l'articolo 42 relativo a "lotta agli insetti nocivi e molesti";

rilevato che l'apporto dato dei privati concorre al buon esito della campagna effettuata direttamente dal Comune e/o da GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.P.A. e che pertanto risulta fondamentale che i privati si attivino ad effettuare ed assumere i giusti comportamenti e gli interventi sulla proprietà privata;

vista la Legge 24.11.1981, n° 689 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 50 del D.L.vo 18.08.2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'art. 7 della Legge Regionale 12 febbraio 2003, n.4,

ORDINA

alla cittadinanza, nel periodo compreso tra la data della sottoscrizione della presente ed il 31 ottobre 2019 e per gli anni successivi dal 1 marzo al 31 ottobre:

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, pneumatici usati, bottiglie, sottovasi e simili, collocati nei cortili e nei terrazzi delle abitazioni;
- di procedere, nel caso di oggetti che si trovano in proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli impermeabili o con coperchi in modo da evitare accumuli di acque stagnanti a seguito di piogge;
- di svuotare, almeno ogni cinque giorni, contenitori di uso comune, come secchi, ciotole per l'acqua degli animali, sottovasi, annaffiatori, ecc.;
- di eliminare pneumatici usati e contenitori inutili come barattoli, lattine, ecc., affinché non si accumulino acqua e si eviti la formazione di ristagni;
- di coprire accuratamente con zanzariere o con teli, tutti i contenitori inamovibili quali ad esempio vasche, bidoni, serbatoi per l'irrigazione di giardini e orti;
- di prevedere, nel caso di fontane ornamentali o di laghetti artificiali, l'eventualità di introduzione di pesci che si nutrono di larve di zanzare (come ad esempio pesci rossi, gambusie ecc.);
- di trattare periodicamente l'acqua nei tombini e nelle caditoie, presenti in giardini e cortili delle aree private, con specifici prodotti larvicidi (generalmente disponibili nelle agrarie e nelle farmacie) oppure avvalendosi di Imprese di disinfestazione autorizzate;
- di tenere sgombri i cortili e le aree aperte, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere provvedendo al regolare sfalcio dell'erba (almeno una volta al mese in questo periodo);
- di prosciugare, in ogni luogo, le acque stagnanti che sono causa di insalubrità;
- di mantenere in perfetto stato di pulizia ed efficienza i fossati e gli scoli dell'acqua, anche con adeguati sfalci della vegetazione spontanea, al fine di evitare ristagni di acqua o lenti deflussi della stessa;

ORDINA ALTRESI':

nel medesimo periodo compreso tra la data della sottoscrizione della presente ed il 31 ottobre 2019 e per gli anni successivi dal 1 marzo al 31 ottobre:

- **alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo** di provvedere a mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;
- **ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi** di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche degli eventuali focolai larvali; particolare cura dovrà aversi affinché nei lavatoi, nelle fontane dei cortili e delle terrazze, nelle vasche ed in qualsiasi altro manufatto si eviti il ristagno dell'acqua;
- **ai responsabili dei cantieri fissi e mobili** che dovranno provvedere agli stessi obblighi sopra riportati per quanto riguarda le raccolte d'acqua temporanee (fosse di sterro, vasconi, depositi di attrezzature e materiali a cielo aperto, ecc.);
- **ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali**, di curare la manutenzione dei corsi d'acqua, fossati, rivi e scolatoi onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse; di mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua; di eliminare le eventuali sterpaglie;
- **a tutti i conduttori di orti e di appezzamenti di terreno**, di privilegiare l'annaffiatura diretta o con contenitore, da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia; di chiudere con coperchio a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
- **a tutti i proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di recupero dei rifiuti e**

vivai, di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti ed altri. Qualora non siano applicabili tali provvedimenti, si dovrà provvedere a trattamenti di disinfestazione periodici dei potenziali focolai larvali;

- **a tutti coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedano o detengano, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili**, di attenersi ai comportamenti sopra riportati ed inoltre di provvedere a propria cura a:
 - eliminare, correttamente, i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 - disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - procedere alla disinfestazione dei depositi di pneumatici privi di copertura nel periodo compreso tra la data della sottoscrizione del presente provvedimento e il 31 ottobre 2019 e per gli anni successivi dal 1 marzo al 31 ottobre, a intervalli massimi di dieci giorni, in proprio utilizzando appositi insetticidi (sono suggeriti quelli a base di piretroidi) acquistabili presso le rivendite specializzate oppure rivolgendosi a ditte terze specializzate nella disinfestazione (altre scadenze temporali sono riportate nell'etichetta del prodotto utilizzato).

AVVERTE

è ritenuta di estrema importanza la collaborazione dei cittadini e dei soggetti sopra citati. Affinché l'attività di disinfestazione effettuata direttamente dal Comune e/o attraverso la propria società partecipata GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.P.A., non sia vanificata, viene data particolare rilevanza all'esibizione della prova di avvenuta disinfestazione da parte dei privati (scontrini fiscali, ricevute, fatture, ecc.).

Restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative ove già sancito da leggi e altri regolamenti vigenti, la responsabilità per eventuali inadempienze, sarà sanzionata ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12.02.2003 n. 4 e del vigente "Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze" nella misura non inferiore a Euro 50,00 e non superiore a Euro 500,00 e/o in subordine si applica l'art. 650 del Codice Penale "Inosservanza delle disposizioni dell'Autorità".

La sanzione sarà altresì imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

DISPONE

il Corpo di Polizia Locale, le altre Forze di Polizia dello Stato, gli agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, il personale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n° 5 "Friuli Occidentale" sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del provvedimento. La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione o dell'eventuale esibizione di una confezione di prodotto larvicida/antilarvale o della ricevuta di avvenuto trattamento rilasciato da impresa specializzata.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento. Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso il Servizio Valorizzazione e Sostenibilità Ambientale del Settore IV - Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente del Comune di Pordenone.

Il presente provvedimento revoca e sostituisce l'Ordinanza Sindacale n° 4 del 24.03.2017 prot. n.20906 di pari argomento.

IL SINDACO

Alessandro Ciriani

(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.)